



# TAX PILL

27 luglio 2022

## NON È ABUSIVO L'ACQUISTO DI QUOTE SOCIETARIE PER INTEGRARE IL CONTROLLO

Risposta interpello n. 374/2022

FISCALITÀ D'IMPRESA

✉ [bcampanale@led-taxand.it](mailto:bcampanale@led-taxand.it)



# TAX PILL

## LA FATTISPECIE

Con la risposta n. 374/2022 l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla possibile applicazione della disciplina dell'abuso del diritto relativamente alla seguente operazione:

- L'istante intende acquisire l'1% da una comunione ereditaria al fine di ottenere il 51% delle quote e dunque acquisire il controllo di diritto della società Alfa.
- Costituzione di una *holding* interamente posseduta dall'acquirente stesso nella quale viene conferito il 51% delle azioni della società beneficiando del regime del realizzo controllato in base all'articolo 177 comma 2, del TUIR.
- Trasferimento del controllo della *holding* alla figlia dell'istante mediante patto di famiglia al fine di poter realizzare il passaggio generazionale.

L'Istante chiede, ai fini delle imposte dirette, se sussistono dei profili di abuso del diritto, secondo la definizione di cui all'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 della prospettata riorganizzazione aziendale.

**FISCALITÀ D'IMPRESA**

✉ [bcampanale@led-taxand.it](mailto:bcampanale@led-taxand.it)



# TAX PILL

## LA RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, per la riorganizzazione aziendale prevista dall'istante, non sussistono profili di abuso del diritto in quanto l'operazione è tesa a perseguire una più efficiente *governance* dell'azienda, la quale risulta essere una valida ragione economica che ne giustifica il vantaggio fiscale.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito come l'integrazione di una situazione iniziale (possessione del 50%) che porta a raggiungere il controllo con il 51% e, quindi, ad effettuare un conferimento neutrale in una *holding*, non è abusiva. Ciò in ragione del fatto che la *ratio* è ravvisabile in una riorganizzazione e quindi, come tale, non potrà mai essere imputabile solo a una motivazione fiscale.

Inoltre, la risposta conferma anche che *l'holding period* della *Pex*, in caso di successiva cessione della partecipazione, resta quello dei dodici mesi e non passa a cinque anni, perché si è in presenza di un conferimento di controllo in base al comma 2, e non di un conferimento di minoranza qualificata in base al comma 2-bis.

FISCALITÀ D'IMPRESA

✉ [bcampanale@led-taxand.it](mailto:bcampanale@led-taxand.it)